

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Mohamed M'Bodj/État belge**

(Causa C-542/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 19, paragrafo 2 — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Persona ammissibile alla protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera b) — Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine — Articolo 3 — Disposizioni più favorevoli — Richiedente affetto da una grave malattia — Assenza di una terapia adeguata nel suo paese di origine — Articolo 28 — Assistenza sociale — Articolo 29 — Assistenza sanitaria)*

(2015/C 065/16)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour constitutionnelle

**Parti**

Ricorrente: Mohamed M'Bodj.

Convenuto: État belge

**Dispositivo**

Gli articoli 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti congiuntamente ai suoi articoli 2, lettera e), 3, 15 e 18, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria previste da tali articoli a un cittadino di paese terzo autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che in detto Stato membro sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l'integrità fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese.

<sup>(1)</sup> GU C 367 del 14.12.2013.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari — Italia) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena**

(Causa C-551/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/98/CE — Articolo 15 — Gestione dei rifiuti — Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro trattamento — Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore — Scadenza del termine di trasposizione — Effetto diretto)*

(2015/C 065/17)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Cagliari

**Parti**

Ricorrente: Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)

Convenuto: Comune di Quartu S. Elena

**Dispositivo**

Il diritto dell'Unione e la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che trasponga una disposizione di tale direttiva, ma entri in vigore subordinatamente all'adozione di un atto interno successivo, qualora detta entrata in vigore intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla medesima direttiva.

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non preveda la possibilità, per un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.

(<sup>1</sup>) GU C 377 del 21.12.2013.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida**

(Causa C-562/13) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 19, paragrafo 2, e 47 — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Persona ammissibile alla protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera b) — Tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine — Articolo 3 — Disposizioni più favorevoli — Richiedente affetto da una grave malattia — Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 13 — Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo — Articolo 14 — Garanzie in attesa del rimpatrio — Necessità primarie)**

(2015/C 065/18)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour du travail de Bruxelles

**Parti**

Ricorrente: Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve

Convenuto: Moussa Abdida

**Dispositivo**

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

— che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e